

**STATUTO DELLA SOCIETA' CONSORTILE  
A RESPONSABILITA' LIMITATA  
"AZIENDA PER IL TURISMO DOLOMITI PAGANELLA SOCIETA'  
CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA SB"**

**DENOMINAZIONE – SEDE - OGGETTO - DURATA**

**ART. 1**

**Costituzione**

E' costituita, ai sensi dell'art. 2615 ter Codice Civile, la Società consortile a responsabilità limitata denominata:

**"AZIENDA PER IL TURISMO DOLOMITI PAGANELLA SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA SOCIETÀ BENEFIT"** o in forma abbreviata **"AZIENDA PER IL TURISMO DOLOMITI PAGANELLA SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA SB"**.

**ART. 2**

**Sede**

La Società ha sede in Andalo (TN).

L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere uffici amministrativi, succursali, filiali ovunque lo creda, nonchè di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune ove ha sede legale la Società.

L'istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso compete ai Soci riuniti in Assemblea.

Il domicilio dei Soci, per ogni rapporto con la Società è quello risultante dal Registro delle Imprese.

**ART. 3**

**Scopo e Oggetto consortile**

La Società ha per scopo l'attività di promozione e di valorizzazione dell'immagine turistica indirizzata al raggiungimento della migliore e unitaria offerta turistica dell'ambito territoriale di propria competenza così come individuato dalla legislazione provinciale in materia.

In particolare, la Società svolge, nell'ambito territoriale di propria competenza, le seguenti attività.

a) Attività primarie:

1) istituire e svolgere servizi di informazione, di assistenza e accoglienza turistica, nonchè porre in essere le attività per la fruizione dei prodotti turistici, nell'ottica della costruzione dell'esperienza turistica;

2) organizzare e promuovere manifestazioni ed eventi nonchè coordinare e promuovere quelli realizzati da altri soggetti nell'ambito territoriale;

3) attuare, in ambito locale, i progetti di livello provinciale e gli strumenti di sistema nonchè i prodotti sviluppati dalle agenzie territoriali d'area;

4) sviluppare i prodotti turistici di interesse del relativo ambito;

5) valorizzare l'utilizzo delle produzioni locali e le esperienze locali;

6) promuovere i valori del Trentino, con riferimento a quanto previsto dall'articolo 3;

7) affiancare e sostenere gli operatori turistici dell'ambito con riferimento ai seguenti temi:

7.1) coinvolgimento per la definizione e costruzione del prodotto turistico;

7.2) definizione di proposte tematiche e stagionali;

7.3) utilizzo delle piattaforme digitali di sistema;

7.4) coerenza tra il posizionamento della struttura e quello della località;

8) partecipare ai progetti di sviluppo di prodotto turistico attraverso la nomina del proprio rappresentante presso le agenzie territoriali d'area;

9) sviluppare sinergie con i comuni e con le istituzioni presenti nell'ambito per quanto concerne gli interventi correlati e necessari alla valorizzazione turistica del territorio.

b) Altre attività:

- 1) realizzare attività di marketing del proprio ambito con riferimento ai mercati di prossimità o prevalenti;
  - 2) promuovere i marchi delle località;
  - 3) concorrere alla valorizzazione e promozione del patrimonio paesaggistico, artistico, storico e ambientale, anche con riguardo alle iniziative relative all'economia circolare, coerentemente con le finalità della promozione territoriale;
  - 4) promuovere e gestire impianti, servizi e infrastrutture a carattere locale e non di rilevanza economica e di prevalente interesse turistico o sportivo;
  - 5) sostenere iniziative per favorire attività a basso impatto ambientale;
  - 6) promuovere lo svolgimento di servizi di mobilità di utilità collettiva, integrativi dell'offerta turistica, che assicurino migliori condizioni di fruizione del territorio.
- c) Ogni altra attività comunque connessa o strumentale alle attività di cui alle lettere a) e b) del presente articolo.

Tale insieme di attività in sintesi definibili quale "marketing turistico" dell'ambito territoriale, tende a favorire l'intero territorio di riferimento e tutti gli operatori economici interessati, anche attraverso l'integrazione delle singole località.

La società, ai sensi della Legge 28 dicembre 2015 n. 208, commi 376 – 384, persegue una o più finalità di beneficio comune operando in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti dei soggetti che usufruiscono dei servizi della società.

In particolare:

- 1) concorre alla valorizzazione e promozione del patrimonio paesaggistico, artistico, storico e ambientale, anche con riguardo alle iniziative volte alla riduzione degli sprechi e all'economia circolare;
- 2) stimola un modello di sviluppo turistico volto alla ricerca di un equilibrio tra la comunità dei residenti, gli ospiti e l'ambiente naturale attraverso il supporto di iniziative che favoriscano la sostenibilità e la rigenerazione e che garantiscano una mitigazione degli impatti negativi generati dai flussi turistici;
- 3) sostiene iniziative per favorire attività a basso impatto ambientale;
- 4) promuove lo svolgimento di servizi di mobilità di utilità collettiva, integrativi dell'offerta turistica, che assicurino migliori condizioni di fruizione del territorio;
- 5) riconosce nella parità di genere un valore fondante della propria identità impegnandosi a rispettarla in ogni attività effettuata o promossa.

Nel perseguimento dei propri scopi sociali consortili, la Società cura di assicurare un adeguato raccordo e coordinamento tra il proprio ruolo e quello dei soggetti consorziati incaricati dalla Società di svolgere attività di sviluppo turistico nelle singole località dell'ambito territoriale.

La Società potrà altresì compiere tutte quelle attività analoghe, affini o connesse alle precedenti nonché operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, assumere mutui, finanziamenti e prestiti, rilasciare garanzie reali o personali anche a favore dei Soci o di terzi, purchè utili o necessarie per il conseguimento dell'oggetto sociale, con esclusione comunque di ogni attività finanziaria nei confronti del pubblico e di ogni attività che sia riservata per legge a specifici soggetti.

Salvi i limiti di legge, potrà assumere o cedere partecipazioni in imprese, enti o Società, aventi scopo analogo o affine al proprio al solo fine del conseguimento dell'oggetto sociale e purchè non in via prevalente e non nei confronti del pubblico, nonché costituire o partecipare alla costituzione di associazioni temporanee d'impresa.

La Società non potrà comunque esercitare attività riservate a professionisti per il cui esercizio è prescritta l'iscrizione in appositi Albi o Registri.

#### **ART. 4**

##### **Progettazione del Marketing Turistico**

Le attività riconducibili a quelle di cui all'oggetto sociale, potranno essere valutate anche sulla scorta di proposte avanzate dai singoli Soci, ma spetterà esclusivamente al Consiglio di Amministrazione la validazione degli stessi e la determinazione del relativo impegno di spesa.

Ogni forma di progettazione prevista dal presente articolo dovrà essere trasmessa al Consiglio di Amministrazione entro il termine fissato annualmente dallo stesso Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione valuta i progetti, riservandosi di apportare agli stessi le eventuali modifiche necessarie ai fini del rispetto dello scopo sociale e delle previsioni del presente articolo.

#### **ART.5**

##### **Durata**

La durata della Società è fissata sino al giorno 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta), salvo proroghe o anticipato scioglimento ai sensi di legge o di statuto.

#### **CAPITALE SOCIALE - FINANZIAMENTI SOCI**

#### **ART. 6**

##### **Capitale sociale**

Il capitale è fissato in Euro 141.250,00 (centoquarantunomila duecento cinquanta euro e zero centesimi) ed è diviso in quote di partecipazione ai sensi di legge.

Il suddetto capitale sociale potrà essere aumentato con deliberazione dell'Assemblea dei Soci.

Salva l'ipotesi di cui all'articolo 2482 ter C.C., il capitale sociale potrà essere aumentato anche con esclusione del diritto di opzione ai Soci. In tal caso spetta ai Soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 C.C.

Qualora consentito dalla normativa vigente, sono ammessi conferimenti in natura, nonchè di tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.

Qualora se ne ravvisi la necessità i Soci potranno a loro discrezione finanziare la Società anche a titolo gratuito, entro i limiti e con le modalità previste dalla legge.

Ai sensi dell'articolo 2615 ter, comma 2, C.C., i Soci dovranno versare alla Società gli ordinari contributi in denaro, in misura uguale o diversificata, che dovessero rendersi necessari per il funzionamento dell'attività sociale, nella misura annualmente approvata dal Consiglio di Amministrazione.

Nel caso di aumento del capitale sociale, le quote di partecipazione di nuova emissione dovranno essere offerte in opzione ai Soci in proporzione alle quote di partecipazione dagli stessi possedute, salvo quanto previsto al precedente comma 3.

In caso di mancato esercizio, parziale o totale, del diritto di opzione, le partecipazioni non optate devono essere collocate prima presso i Soci che hanno esercitato il diritto di opzione, in proporzione alle loro partecipazioni sociali, e successivamente potranno essere collocate presso terzi non Soci, al valore indicato dall'Assemblea che ha deliberato l'aumento e nel rispetto delle condizioni di cui al citato articolo 2615 ter C.C.

#### **ART. 7**

##### **Riduzione capitale sociale**

Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge mediante deliberazione dell'Assemblea dei Soci.

In caso di riduzione per perdite, può essere omesso il preventivo deposito presso la sede sociale della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla situazione patrimoniale della Società e delle osservazioni dell'organo di controllo.

## **ART. 8**

### **Partecipazione dei soci**

I Soci hanno l'obbligo di versare, ai sensi del comma 2 dell'art. 2615-ter del Codice Civile, i contributi in denaro di cui all'art. 6 comma 6 del presente Statuto, per lo svolgimento delle attività consortili.

Tali contributi in denaro, unitamente considerati, devono corrispondere all'importo che verrà stabilito annualmente dal Consiglio di Amministrazione delibera assunta con maggioranza qualificata di almeno 2/3 (due terzi) dei suoi componenti.

I Soci provvedono al versamento del contributo annuale nei termini e modalità stabiliti con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Tutti i Soci possono effettuare a favore della Società versamenti in conto capitale. I Soci non hanno diritto alla restituzione delle somme versate a tale titolo, se non a seguito dello scioglimento della Società.

I Soci potranno altresì effettuare dei finanziamenti in favore della Società che potranno essere assunti con apposita delibera consiliare che ne stabilirà modalità, termini ed onerosità.

I finanziamenti fruttiferi e/o infruttiferi di interessi possono essere eseguiti solo dai Soci iscritti al Registro delle Imprese da almeno tre mesi ed aventi una percentuale di partecipazione al capitale sociale pari almeno al due per cento, nei limiti previsti dal D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 e dalla delibera del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio di data 3 marzo 1994 ed eventuali loro successive variazioni.

## **ART. 9**

### **Titoli di debito**

E' attribuita alla competenza dell'Assemblea dei Soci l'emissione dei titoli di debito di cui all'articolo 2483 C.C.; essa delibera con le maggioranze previste per le modifiche dello statuto.

### **QUOTE DI PARTECIPAZIONE - TRASFERIMENTO - RECESSO - ESCLUSIONE**

## **ART. 10**

### **Ammissione dei Soci**

Possono entrare a far parte della Società tutti i soggetti aventi interesse alla promozione turistica dell'ambito territoriale di competenza.

Nessuno Socio può avere una quota di partecipazione diretta superiore al 30% (trenta per cento) del capitale sociale.

Per l'ammissione alla Società gli aspiranti Soci devono inoltrare domanda al Consiglio di Amministrazione, che deciderà in merito in base alla normativa vigente e ne darà obbligatoria informativa nell'Assemblea ordinaria motivando l'eventuale diniego.

Nella domanda l'aspirante Socio deve dichiarare di essere a piena conoscenza delle disposizioni del presente statuto e delle deliberazioni già adottate dagli organi della Società impegnandosi ad accettarle nella loro integrità.

I Soci che entrano a far parte della Società sono tenuti a regolarizzare la propria posizione con il versamento sulle quote sottoscritte e degli altri oneri previsti entro 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di avvenuta accettazione della domanda di ammissione.

Qualora la domanda di ammissione venga accolta, secondo quanto previsto nei commi precedenti del presente articolo, gli amministratori convocano l'Assemblea straordinaria per il necessario aumento di capitale sociale per permettere l'ingresso di nuovi Soci.

#### **ART. 11**

##### **Vincolo sociale**

Il vincolo sociale cessa in seguito a recesso volontario, ad esclusione o scioglimento della Società.

Le quote sociali non possono essere sottoposte a pegno o vincolo.

#### **ART. 12**

##### **Trasferimento delle Quote**

In caso di trasferimento totale o parziale delle quote per atto fra vivi, a titolo oneroso o gratuito, gli altri Soci hanno diritto, nel primo caso, di prelazione a parità di condizioni e di prezzo, o, nel secondo caso, di opzione.

Il Socio che intende trasferire la propria quota o parte della stessa deve comunicarlo agli altri Soci con lettera raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata, specificando l'acquirente, il prezzo e le modalità di pagamento.

In caso di trasferimento per atto tra vivi a titolo gratuito, il corrispettivo per il diritto di opzione verrà determinato sulla base del valore venale di comune

commercio della quota da trasferire. In caso di disaccordo sull'entità del corrispettivo, questo verrà determinato da un unico arbitratore nominato dalle parti, sulla base del valore venale di comune commercio della quota da trasferire e tenuto conto anche della situazione patrimoniale della Società.

In caso di mancato accordo sulla nomina dell'unico arbitratore, esso sarà nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione si trova la sede della Società su richiesta della parte più diligente.

I Soci che intendono esercitare il diritto di prelazione o di opzione debbono farlo entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della comunicazione da parte del Socio cedente.

Se più Soci esercitano il diritto di prelazione o di opzione, l'acquisto avviene proporzionalmente alle quote possedute.

In caso di mancato esercizio della prelazione o dell'opzione, il cessionario non Socio deve ottenere il gradimento degli altri Soci, senza computare il voto del Socio cedente; in mancanza di gradimento, l'Assemblea dei Soci deve procurare entro 60 (sessanta) giorni un terzo acquirente. Trascorso inutilmente tale termine, il gradimento si intenderà comunque accordato.

#### **ART. 13**

##### **Recesso del Socio**

Oltre ai casi previsti dalla legge, può recedere dalla Società Consortile il Socio che abbia perso i requisiti richiesti dall'ammissione o che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi consortili.

Spetta all'Assemblea ordinaria constatare se ricorrono i motivi che legittimano il recesso ed a provvedere conseguentemente.

Il recesso deve essere comunicato al Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da inviarsi almeno quattro mesi prima della scadenza dell'esercizio sociale; il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio stesso.

Qualora il Socio abbia degli impegni in corso, questi debbono comunque essere regolarmente adempiuti.

#### **ART. 14**

##### **Esclusione del socio**

Può essere escluso il Socio che:

- si sia reso insolvente;
- danneggi gravemente, materialmente o moralmente la Società consortile;
- abbia perso i requisiti di cui all'art. 10 (dieci) del presente Statuto.

Nel caso di Socio che a titolo di conferimento si sia obbligato alla prestazione d'opera o di servizi a favore della Società, lo stesso può essere escluso qualora non sia più in grado di prestare l'opera o i servizi oggetto di conferimento.

Può essere escluso anche il Socio che sia stato interdetto, che sia stato dichiarato fallito o che sia stato condannato con sentenza passata in giudicato ad una pena che comporta l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici.

L'esclusione deve essere approvata dall'Assemblea dei Soci con apposita delibera; nel calcolo delle maggioranze non dovrà tenersi conto della partecipazione del Socio la cui esclusione deve essere decisa.

La delibera produce effetto decorsi trenta giorni dalla notifica del provvedimento al Socio escluso.

Entro il medesimo termine egli può fare opposizione avanti il Tribunale competente per territorio. La proposizione del ricorso sospende gli effetti della delibera di esclusione.

Se la Società si compone di due soli Soci l'esclusione di uno di essi è pronunciata dal Tribunale su domanda dell'altro.

Il Socio escluso ha diritto alla liquidazione della sua partecipazione; al riguardo si applicano le disposizioni di cui sopra in tema di recesso esclusa la possibilità del rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale.

L'esclusione non pregiudica l'eventuale azione della Società consortile per il risarcimento dei danni.

#### **ART. 15**

##### **Liquidazione della quota**

In caso di recesso al Socio uscente, che abbia assolto interamente i propri obblighi verso la Società viene restituito l'importo corrispondente alla partecipazione valutata ai valori di bilancio, escludendo espressamente qualsiasi rettifica.

Il pagamento deve essere fatto entro sei mesi dall'approvazione del bilancio dell'esercizio in cui il rapporto sociale si scioglie.

#### **DECISIONI DEI SOCI - ASSEMBLEE**

#### **ART. 16**

##### **Decisioni dei Soci**

I Soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più Consiglieri o tanti Soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei Soci:

- a) l'approvazione del bilancio;
- b) la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione di sua spettanza, dopo aver fissato il numero dei componenti il Consiglio stesso, e dei membri dell'Organo di Controllo, se nominato;
- c) la determinazione del compenso degli amministratori e dei membri dell'Organo di Controllo, se nominato;
- d) l'assegnazione delle direttive generali di azione della Società;
- e) la delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge alla competenza dell'Assemblea;
- f) la delibera sulle modificazioni dello Statuto;
- g) la delibera su qualsiasi altro argomento devoluto alla sua competenza dal presente Statuto e dalla normativa vigente.

Non possono esercitare il diritto di voto i Soci in mora con i versamenti dovuti, ovvero che non abbiano adempiuto agli obblighi derivanti dal presente statuto e dall'eventuale regolamento, ovvero alle deliberazioni degli organi consortili.

Ferma restando la competenza esclusiva dell'Assemblea nei casi indicati dalla legge, negli altri casi le decisioni dei Soci possono essere adottate con delibera assembleare ovvero

sulla base del consenso espresso per iscritto.

#### **ART. 17**

##### **Procedura di consultazione scritta**

La procedura di consultazione scritta avviene su iniziativa di uno o più amministratori o di tanti Soci che rappresentino almeno il 20% (venti per cento) del capitale sociale e consiste in una proposta di deliberazione che dovrà essere inviata a tutti gli aventi diritto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita al domicilio risultante dal Registro delle Imprese, oppure con qualsiasi altro mezzo che consenta il riscontro della ricezione, anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo, compresi il telefax e la posta elettronica, al recapito precedentemente comunicato dal Socio.

Dalla proposta deve risultare con chiarezza l'esatto testo della decisione da adottare. I Soci hanno dieci giorni per trasmettere presso la sede sociale la risposta, da riportarsi in calce al documento ricevuto, salvo che la proposta indichi un diverso termine purchè non inferiore a cinque giorni e non superiore a quindici giorni.

La risposta deve contenere un'approvazione, un diniego o un'astensione espressa.

La mancanza di risposta del Socio entro il suddetto termine viene considerata come astensione.

Spetta all'organo amministrativo raccogliere le consultazioni ricevute e comunicarne i risultati a tutti i Soci, agli amministratori e all'organo di controllo, se nominato, indicando:

- i Soci favorevoli, contrari o astenuti con il capitale da ciascuno rappresentato;
- la data in cui si è formata la decisione;
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi Soci.

La decisione dei Soci è assunta soltanto qualora pervenga alla sede della Società nelle forme e nei termini sopra indicati, il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino le maggioranze previste per la prima convocazione dall'art. 22, fatte salve le maggioranze più elevate previste dal presente statuto.

#### **ART. 18**

##### **Consenso espresso per iscritto**

Il consenso espresso per iscritto consiste in una dichiarazione resa da ciascun Socio con espresso e chiaro riferimento all'argomento oggetto della decisione, del quale il Socio consenziente dichiara di essere sufficientemente informato. I consensi possono essere trasmessi presso la sede della Società con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto consenso.

Spetta all'organo amministrativo raccogliere le consultazioni ricevute e comunicarne i risultati a tutti i Soci, agli amministratori e all'organo di controllo, se nominato, indicando:

- i Soci favorevoli, contrari o astenuti con il capitale da ciascuno rappresentato;
- la data in cui si è formata la decisione;
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi Soci.

La decisione dei Soci è assunta soltanto qualora pervengano alla sede della Società, nelle forme sopra indicate ed entro dieci giorni dal ricevimento della prima comunicazione, i consensi di tanti Soci che rappresentino le maggioranze previste per la prima convocazione dall'art. 22, fatte salve le maggioranze più elevate previste dal presente statuto.

#### **ART. 19**

##### **Comunicazioni ai Soci**

Tutte le comunicazioni ai Soci e tutti i documenti trasmessi alla sede della Società relativi alla formazione della volontà dei Soci devono essere conservati dalla Società unitamente al Libro delle decisioni dei Soci, in cui devono essere trascritte senza indugio, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, le decisioni dei Soci adottate a norma degli articoli 17 e 18

che precedono.

## **ART. 20**

### **Assemblea dei Soci**

Con riferimento alle materie indicate alle lettere da a) a g) dell'art. 16 che precede, nonché nel caso previsto dal quarto comma dell'articolo 2482 bis C.C. oppure quando lo richiedono uno o più membri del Consiglio di Amministrazione o un numero di Soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, nonché in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge, le decisioni dei Soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare ai sensi dell'articolo 2479-bis C.C.

Le deliberazioni assembleari avverranno nel rispetto delle seguenti modalità.

L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione anche fuori della sede sociale, purchè in Italia o nell'ambito

del territorio di Nazione appartenente all'Unione Europea. Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di partecipare alle sedute dell'Assemblea, senza diritto di voto.

L'Assemblea è convocata con avviso spedito almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo che consenta il riscontro della ricezione, fatto pervenire ai Soci al domicilio risultante dal Registro delle Imprese (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito comunicati alla società mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata).

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare e potrà essere prevista una data di seconda convocazione per il caso in cui la prima adunanza andasse deserta.

L'Assemblea si reputa comunque regolarmente costituita in forma totalitaria, anche in assenza delle suddette formalità, quando vi partecipi l'intero capitale sociale e tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e tutti i membri dell'organo di controllo siano presenti o informati e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

Compete al Presidente dell'Assemblea verificare e far constare che i membri del Consiglio di Amministrazione e di controllo assenti siano stati adeguatamente informati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

In caso di sua assenza o impedimento l'Assemblea è presieduta dal Vicepresidente ed in assenza anche di questo l'Assemblea a maggioranza dei presenti elegge il suo Presidente.

L'Assemblea nomina un segretario anche non Socio.

Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

E' ammessa la possibilità che le Assemblee si tengano per audio conferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti; verificandosi tali presupposti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, luogo in cui deve pure trovarsi il segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale, nonché la successiva trascrizione nel libro delle determinazioni dei Soci.

## **ART. 21**

### **Intervento e rappresentanza in Assemblea**

Il voto di ciascun Socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i Soci che risultano iscritti nel Registro delle Imprese o che giustifichino la propria qualità di Soci (o di titolari di diritti reali che attribuiscono diritto di voto) esibendo un titolo di acquisto debitamente depositato presso il Registro delle Imprese.



Ogni Socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare per delega scritta da conservarsi ai sensi di legge; ogni socio non può avere più di due deleghe.

#### **ART. 22**

##### **Maggioranze in Assemblea**

L'Assemblea è valida quando sono presenti tanti Soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta degli intervenuti.

In seconda convocazione, l'Assemblea è valida qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata dai Soci intervenuti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Nel caso sia necessaria la verbalizzazione notarile, l'Assemblea può deliberare, in prima convocazione, con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

In seconda convocazione, tale Assemblea può deliberare con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino più di un terzo del capitale sociale.

L'Assemblea chiamata a deliberare sulle modificazioni dello Statuto delibera con la maggioranza qualificata dell'ottanta per cento del Capitale Sociale, sia in prima che in seconda convocazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal notaio, se richiesto dal Presidente o dalla legge.

#### **AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA**

#### **ART. 23**

##### **Consiglio di Amministrazione**

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, formato da un numero da 11 (undici) a 18 (diciotto) Consiglieri, anche non Soci.

Al Comune di Andalo, al Comune di Molveno, al Comune di Fai della Paganella, al Comune di Cavedago e al Comune di Spormaggiore, in quanto comuni fondatori rappresentativi dell'offerta turistica locale ricadenti nell'ambito territoriale di competenza è riservata la nomina di un consigliere di amministrazione ciascuno.

I restanti consiglieri sono eletti dall'Assemblea dei Soci.

Almeno un componente dell'organo amministrativo deve essere espressione un soggetto di rappresentanza delle associazioni di categoria della ricettività turistica locale.

Almeno due terzi (2/3) dei componenti dell'organo amministrativo devono essere soggetti rappresentativi delle categorie economiche legate direttamente ai prodotti turistici della realtà locale.

Il Consiglio di Amministrazione resta in carica per un periodo non superiore a tre esercizi, secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina ed i suoi componenti sono rieleggibili e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio.

#### **ART. 24**

##### **Composizione**

Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri il Presidente a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Con le medesime modalità possono essere nominati uno o più Vicepresidenti cui sono attribuiti i poteri di sostituzione del Presidente in caso di assenza o impedimento, secondo le modalità stabilite all'atto della loro nomina.

Il Consiglio di Amministrazione nomina un segretario che può essere scelto anche al di fuori dei suoi membri.

#### **ART. 25**

##### **Comitato esecutivo**

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni ad un Comitato esecutivo costituito dal Presidente, il cui voto in caso di parità vale doppio, e da un massimo

di altri sei componenti scelti fra i suoi membri dal Consiglio stesso a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Inoltre, il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri.

Il Consiglio di Amministrazione può inoltre affidare incarichi specifici ad uno o più dei propri membri.

Spetta al Consiglio di amministrazione la nomina del Direttore previsto dal successivo art. 33. La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal consiglio stesso, sentito il parere dell'organo di controllo, se nominato.

L'Assemblea può anche determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

#### **ART. 26**

##### **Durata della carica**

I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica fino a 3 (tre) esercizi e sono rinominabili.

La cessazione, per qualunque motivo, della carica di Presidente comporta la cessazione anche della relativa carica di Consigliere.

Nel caso in cui venga meno la maggioranza dei Consiglieri, per qualsiasi causa, l'intero Consiglio di Amministrazione decade.

Se, per qualunque motivo, dovesse essere decisa la revoca di un Consigliere dalla carica, al Consigliere revocato non spetterà alcuna indennità in conseguenza della revoca.

La cessazione dei Consiglieri per scadenza del termine o in caso di dimissioni ha effetto dal momento in cui il Consiglio di Amministrazione è stato ricostituito. Il Consigliere di nuova nomina resta in carica fino alla scadenza del mandato del Consigliere originario.

#### **ART. 27**

##### **Convocazione, riunioni e maggioranze**

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono adottate con metodo collegiale.

A tal fine il Consiglio di Amministrazione:

a) viene convocato dal Presidente mediante avviso spedito con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (ad es. fax e posta elettronica agli indirizzi e numeri a tal fine indicati dai Consiglieri stessi), almeno 3 (tre) giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, con telegramma, o altro mezzo idoneo allo scopo, da spedirsi almeno un giorno prima, nei quali vengono fissate la data, il luogo e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno;

b) si raduna presso la sede sociale o altrove, purchè in Italia o nell'ambito del territorio di Nazione appartenente alla Unione Europea.

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica e l'organo di controllo.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per audio conferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti; il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.

Il Consiglio delibera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

#### **ART. 28**

##### **Consultazione scritta**

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate anche mediante

consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

In tal caso dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

Sarà compito del Presidente conservare adeguatamente i documenti sottoscritti dai Consiglieri.

In tali casi le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica.

#### **ART. 29**

##### **Poteri**

Al Consiglio di Amministrazione spettano tutte le decisioni inerenti alla gestione, escluse solamente quelle che per legge o in base allo statuto sono riservate alla decisione dei Soci. Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione questo può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più consiglieri delegati o a un comitato esecutivo.

L'organo amministrativo ha facoltà di nominare direttori nonchè procuratori ad negotia per determinati atti o categorie di atti, fissandone limiti e compensi.

Resta riservata all'Assemblea dei Soci la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei Soci.

#### **ART. 30**

##### **Rappresentanza sociale**

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione, o a chi ne fa le veci, e, nei limiti dei poteri delegati agli Amministratori delegati, spetta la rappresentanza generale della Società.

La firma sociale spetta al Presidente e ai Vicepresidenti, nonchè agli Amministratori Delegati nell'ambito delle loro funzioni.

Il Consiglio, con apposita delibera e procura notarile, ha la facoltà di delegare la firma sociale, per singoli atti o categorie di atti al Direttore, a funzionari dell'azienda, nonchè a Consiglieri o a persone estranee alla Società consortile stessa.

#### **ART. 31**

##### **Compensi**

Agli amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, potrà essere assegnata una indennità annua complessiva, anche sotto forma di partecipazione agli utili, che verrà determinata dai Soci, in occasione della nomina o con apposita decisione.

All'organo amministrativo potrà altresì essere attribuito il diritto alla percezione di un'indennità di fine rapporto, da costituirsi mediante accantonamenti annuali ovvero mediante apposita polizza assicurativa.

#### **ORGANO DI CONTROLLO**

#### **ART. 32**

##### **Organo di controllo**

La Società può nominare un organo di controllo e/o un revisore ai sensi dell'art. 2477 C.C., scegliendo forma ed attribuzioni.

Tale nomina è in ogni caso obbligatoria nei casi previsti dalla legge.

All'organo di controllo, se consentito dalla legge, potrà essere attribuita anche la revisione legale dei conti.

#### **ART. 33**

##### **Direttore dell'Azienda - Nomina e competenze**

La Società, ai sensi di legge, prevede la figura del Direttore.

Il Direttore dell'Azienda deve essere professionalmente qualificato nei settori dell'organizzazione, del mercato e della promozione turistica, della creazione e commercializzazione del prodotto turistico, dell'informazione e accoglienza turistica, del

coordinamento delle attività di animazione anche svolte da soggetti locali privati e pubblici, dell'organizzazione e vendita di servizi e prodotti turistici, dell'organizzazione di attività di valorizzazione delle risorse turistiche anche attraverso la gestione di impianti sportivi, culturali, nonché sedi congressuali, dell'organizzazione di eventi, con capacità di gestione e organizzazione del lavoro di gruppo e singoli subordinati e di coinvolgimento nelle attività dell'azienda dagli operatori privati, ed esercita ogni attribuzione e competenza demandategli dal Consiglio di Amministrazione, dal Comitato Esecutivo, dal Presidente, dai regolamenti e dalle leggi.

Il Direttore dell'Azienda viene nominato dal Consiglio di Amministrazione, giusta esperimento di idonea procedura selettiva.

## **BILANCIO E DESTINAZIONE DEGLI UTILI**

### **ART. 34**

#### **Esercizio sociale**

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale, il Consiglio di Amministrazione procederà all'approvazione della proposta di bilancio che dovrà essere messo a disposizione di tutti i Soci almeno 15 (quindici) giorni prima della data prevista per l'Assemblea, da convocarsi entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, ovvero entro 180 (centottanta) giorni, nei limiti ed alle condizioni previste dal secondo comma dell'articolo 2364 C.C.

### **ART. 35**

#### **Utili d'esercizio**

In sede di approvazione del bilancio l'Assemblea delibererà la destinazione dell'utile a riserva statutaria, previo accantonamento al fondo riserva legale di almeno il 5% (cinque per cento) degli utili stessi fino a che la riserva legale non raggiunga il quinto del capitale sociale. Stante lo scopo consortile della Società, è vietata la distribuzione degli utili e/o degli avanzi di esercizio di ogni genere e sotto qualsiasi forma ai Soci, per tutta la durata della stessa, fatto salvo il caso di scioglimento e in ogni caso fermi restando eventuali vincoli alla distribuzione del patrimonio che dovessero derivare dalla natura dei finanziamenti percepiti dalla Società.

## **BENEFICIO COMUNE**

### **ART. 36**

#### **Nomina del responsabile della verifica del perseguimento delle finalità di beneficio comune.**

Ai sensi dell'art. 1 co. 377 e co. 380 L. 28 dicembre 2015 n. 208, la Società è amministrata in modo da bilanciare l'interesse dei soci, il perseguimento delle finalità di beneficio comune e gli interessi delle categorie indicate nel precedente articolo 3.

L'organo amministrativo individua, anche al proprio interno, il soggetto o i soggetti a cui affidare funzioni e compiti volti al perseguimento delle finalità di beneficio comune di cui all'articolo 3 dello statuto, denominato/i "Responsabile dell'Impatto".

### **ART. 37**

#### **Relazione concernente il perseguimento del beneficio comune**

E' attribuita alla competenza dell'organo amministrativo di redigere annualmente la relazione concernente il perseguimento del beneficio comune, da allegare al bilancio e che include:

1. la descrizione degli obiettivi specifici, delle modalità e delle azioni attuati dagli amministratori per il perseguimento delle finalità di beneficio comune e delle eventuali circostanze che lo hanno impedito o rallentato;
2. la valutazione dell'impatto generato utilizzando lo standard di valutazione esterno con caratteristiche descritte nell'allegato 4 annesso alla legge n. 208 del 28 dicembre 2015 e che comprende le aree di valutazione identificate nell'allegato 5 annesso alla medesima

legge;

3. una sezione dedicata alla descrizione dei nuovi obiettivi che la Società intende perseguire nell'esercizio successivo.

La relazione è resa pubblica attraverso il sito internet della Società, qualora esistente.

## **SCIoglIMENTO E LIQUIDAZIONE**

### **ART. 38**

#### **Scioglimento**

La Società si scioglie nei casi previsti dall'art. 2484 C.C.

Le modalità di accertamento e pubblicità sono quelle previste dal co. 3 dell'art. 2484 C.C.

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'Assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, stabilendone i poteri ed i compensi.

## **DISPOSIZIONI GENERALI**

### **ART. 39**

#### **Rinvio normativo**

Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme di legge in materia di Società a responsabilità limitata.